



**Regolamento dei rapporti di conferimento
tra i soci e la Cooperativa**
(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 febbraio 2025)

Indice

- Art. 1 - Norme generali
- Art. 2 - Deroghe e limiti agli obblighi di conferimento
- Art. 3 - Obblighi dei Soci
- Art. 4 - Caratteristiche del latte
- Art. 5 - Latte non conforme alla raccolta
- Art. 6 - Vasca di refrigerazione
- Art. 7 - Mungitura e mantenimento degli impianti
- Art. 8 - Mungitura automatica
- Art. 9 - Alimenti ammessi
- Art. 10 - Alimenti vietati
- Art. 11 - Insilati
- Art. 12 - Conservazione
- Art. 13 - Riconoscimento della qualità di Organizzazione di Produttori
- Art. 14 - Limiti alla produzione del latte e assegnazioni produttive
- Art. 15 - Determinazione del Prezzo di Liquidazione del latte conferito ed accertamenti conseguenti
- Art. 16 - Modalità di consegna e determinazione del valore dei cereali conferiti
- Art. 17 - Modalità di consegna e determinazione del valore di altri prodotti agricoli conferiti
- Art. 18 - Esternalizzazione di alcune fasi della produzione
- Art. 19 - Accesso agli allevamenti dei Soci Cooperatori
- Art. 20 - Controlli eseguiti dal Caseificio sul latte
- Art. 21 - Controlli eseguiti da laboratori accreditati esterni incaricati dalla Cooperativa
- Art. 22 - Controlli eseguiti direttamente dalle Aziende ULSS o da Enti preposti alla tutela della Salute Pubblica negli allevamenti dei Soci Cooperatori
- Art. 23 - Tipologia delle sanzioni
- Art. 24 - Inadempimenti di lieve gravità
- Art. 25 - Inadempimenti gravi
- Art. 26 - Inadempimenti gravissimi
- Art. 27 - Sanzioni pecuniarie, recidiva e risarcimento dei danni
- Art. 28 - Procedimento sanzionatorio
- Art. 29 - Nuovi Soci: Versamenti Perequativi
- Art. 30 - Controversie
- Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento e delle sue modificazioni

TITOLO PRIMO

Norme generali e deroghe e limiti agli obblighi di conferimento

Art. 1 - Norme generali

- 1.1. Il Socio (di seguito, **"Socio Cooperatore"**) del Caseificio Sociale Ponte di Barbarano soc. agr. coop. (di seguito, anche, **"Cooperativa"** o **"Caseificio"**) è tenuto a conferire tutto il latte bovino prodotto dalle vacche della sua azienda (e/o dall'azienda direttamente gestita dal Socio Cooperatore), ai sensi del punto 9.1, lettera (c), dell'art. 9 dello statuto sociale attualmente vigente (di seguito, **"Statuto"**), ad eccezione:
- (a) dei quantitativi necessari per lo svezzamento dei vitelli in allevamento presso la stalla di riferimento;
 - (b) dei quantitativi necessari al fabbisogno alimentare della sua famiglia;
 - (c) dei quantitativi necessari al fabbisogno dei propri dipendenti.
- 1.2. Nel caso di società, consorzi, enti collettivi, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (di seguito, anche, **"CdA"**) delibera, nel rispetto del principio di prevalenza ex art. 2513 c.c., in qual misura sia possibile accettare, ai sensi dell'art. 5, lettera (b) dello Statuto, conferimenti di latte non di diretta produzione del Socio Cooperatore. Il CdA, peraltro, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare, o di porre dei limiti quantitativi, al conferimento del latte non direttamente prodotto del Socio Cooperatore.

Art. 2 - Deroghe e limiti agli obblighi di conferimento

- 2.1. Il CdA, ai sensi del punto 9.1, lettera (c), dell'art. 9 dello Statuto, valuterà di volta in volta, ispirandosi ai principi di parità di trattamento e ragionevolezza, le richieste di esonero parziale dagli obblighi di conferimento provenienti dai Soci Cooperatori, purché questi ultimi perseguano obiettivi non concorrenziali con gli scopi della Cooperativa, per caratteristiche dei prodotti e dimensioni della produzione.
- 2.2. Le deroghe potranno essere applicate in ipotesi di:
- (a) vendita diretta del latte da parte del Socio Cooperatore tramite distributori automatici;
 - (b) produzione casearia in proprio;
 - (c) necessità per il Socio Cooperatore, che viene ammesso in Cooperativa ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, di estinguere preesistenti rapporti contrattuali o societari già intrattenuti con terze economie per il periodo strettamente necessario a consentire la liberazione/risoluzione da tali vincoli;
 - (d) qualsiasi altra situazione eccezionale e transitoria che secondo il giudizio del CdA non impedisca la permanenza del Socio Cooperatore in Cooperativa, avuto riguardo agli obblighi assunti da quest'ultimo.
- 2.3. Con riferimento alle deroghe indicate al punto precedente, il CdA con propria delibera assegnerà a ciascun richiedente una percentuale di latte vaccino esonerabile che non potrà comunque superare la soglia del 30% della sua produzione giornaliera fino ad un massimo di 500 Kg. Potrà inoltre rideterminare, con cadenza triennale, le percentuali inizialmente assegnate a suo insindacabile giudizio. La Cooperativa si riserva di svolgere tutti gli opportuni accertamenti volti a verificare il rispetto della percentuale succitata,

direttamente in stalla o presso terzi soggetti, né il Socio Cooperatore potrà opporre il proprio diniego al compimento di tali atti, purché finalizzati alla verifica del limite quantitativo suindicato.

TITOLO SECONDO

Obblighi dei Soci produttori e caratteristiche del latte

Art. 3 – Obblighi dei Soci

3.1. I Soci Cooperatori devono:

- (a) osservare le indicazioni e le modalità che la Cooperativa intende darsi al fine di migliorare la qualità del prodotto latte in relazione agli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali;
- (b) osservare, per quanto attinente alle caratteristiche dell'allevamento, l'igiene dell'azienda, le norme igieniche di mungitura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- (c) permettere la raccolta del latte lasciando libero l'accesso ai trasportatori del latte agli orari stabiliti dalla Cooperativa e fissati a seconda delle esigenze stagionali e di lavorazione;
- (d) accettare le modalità di prelievo del campione valido per il pagamento latte a qualità da parte del Caseificio per qualsiasi altro tipo di controllo interno che la Cooperativa riterrà opportuno;
- (e) essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per la produzione di latte crudo;
- (f) permettere ai Tecnici Qualificati della Cooperativa l'accesso alla propria stalla per le operazioni di assistenza, controllo e vigilanza. Per Tecnici Qualificati (d'ora in poi anche solamente "**Tecnici**") devono intendersi i soggetti professionalmente qualificati e identificati nell'Istruzione Operativa IO05.30.11 "Organigramma Tecnici Qualificati" inserita nel sistema UNI EN ISO 9001:2015, muniti di apposito cartellino di riconoscimento.

Art. 4 – Caratteristiche del latte

4.1. Il latte dev'essere:

- (a) prodotto da bovine che abbiano partorito da almeno 7 giorni e comunque a valori di Ph normali (>6,60);
- (b) prodotto da vacche sane e non affette da malattie alle mammelle che ne pregiudichino la qualità;
- (c) conforme alle normative vigenti (ad esempio privo di inibenti, aflatossine, metalli pesanti, pesticidi, materiale radioattivo, ecc.), ai Regolamenti DOP dei Consorzi ai quali la Cooperativa aderisce (soprattutto in tema di alimenti ammessi e vietati) e al presente Regolamento dei rapporti di conferimento tra i soci e la Cooperativa (di seguito, "**Regolamento**");
- (d) conservato alla temperatura stabilita dal Caseificio e in base alle deroghe autorizzate dall'Azienda ULSS;

- (e) conferito integro, non adulterato (es. bactofugazione e altri procedimenti simili che ne alterino l'origine), spannato, residuale di lavorazioni, esigenze proprie (ad esempio alimentazione dei vitelli) o di vendite dirette e senza aggiunta di qualsiasi altra sostanza;
- (f) conferito soltanto ed esclusivamente dalle vaccine di proprietà del Socio Cooperatore ovvero prodotto dalle vaccine dei soci di società, consorzi, enti collettivi soci della Cooperativa, fatta salva la facoltà del CdA di accettare conferimenti ai sensi del punto 1.2 del precedente art. 1 del Regolamento.

Art. 5 – Latte non conforme alla raccolta

- 5.1. Nel caso venisse riscontrato (visivamente od olfattivamente) latte non conforme al precedente art. 4 del presente Regolamento, l'addetto alla raccolta ha l'obbligo di:
- (a) sospendere la raccolta del latte;
 - (b) avvisare immediatamente i Tecnici della Cooperativa;
 - (c) avvisare immediatamente il Socio Cooperatore dell'anomalia riscontrata;
 - (d) prelevare un campione di latte potenzialmente non conforme del Socio Cooperatore (almeno 0,5 lt) da consegnare il più celermente possibile al laboratorio del Caseificio;
 - (e) compilare apposito verbale indicante le motivazioni per cui il latte non viene ritirato, documento che verrà sottoposto alla sottoscrizione da parte del Socio Cooperatore.
- 5.2. All'arrivo del campione i Tecnici della Cooperativa provvederanno ad accertare le caratteristiche del latte potenzialmente non conforme, con gli strumenti di laboratorio a loro disposizione e, laddove necessario, disporre ulteriori accertamenti presso strutture accreditate esterne.
- 5.3. Gli accertamenti dovranno essere eseguiti il più celermente possibile, in modo tale che il risultato consenta l'eventuale raccolta del latte in giornata.
- 5.4. Qualora gli accertamenti evidenziassero significative anomalie (ad esempio valori di Ph. < 6,60) tali da pregiudicare la trasformazione casearia, il latte non verrà raccolto.
- 5.5. Nell'ipotesi in cui il Socio Cooperatore ritenga che il latte non presenti, visivamente od olfattivamente, anomalie e quindi ne pretenda il ritiro, il Caseificio provvederà con proprio personale Tecnico ad effettuare un triplice campione del latte non raccolto, di cui uno andrà consegnato al Socio Cooperatore, il secondo sarà inviato dal Caseificio ad un laboratorio accreditato ad eseguire le prove chimiche conseguenti, mentre il terzo resterà a disposizione della Cooperativa. Quest'ultima, qualora il risultato del laboratorio fosse negativo, non potrà garantire il ritiro del latte in giornata a meno che il risultato pervenga al Caseificio prima delle ore 13:00; in ipotesi di mancata raccolta la Cooperativa riconoscerà comunque al Socio Cooperatore un indennizzo equivalente al valore del quantitativo di latte non raccolto.
- 5.6. I costi della procedura di verifica rimarranno a carico del Caseificio se il responso del laboratorio risultasse negativo (non si ravvisano anomalie) ed a carico del Socio Cooperatore se il responso del laboratorio risultasse positivo (si ravvisano anomalie).

TITOLO TERZO

Norme per la produzione del latte

Art. 6 – Vasca di refrigerazione

- 6.1. La vasca di refrigerazione deve essere facilmente accessibile agli automezzi di raccolta, tenuta perfettamente livellata al piano orizzontale e con gli strumenti di misurazione in perfetto ordine (per quanta riguarda pulizia e taratura).
- 6.2. La vasca di refrigerazione deve essere in acciaio inox, mantenuta in perfetto stato igienico e perfettamente gestita; è vietato in ogni caso l'impiego di recipienti non refrigerati e non conformi alle normative vigenti.
- 6.3. In caso di necessità (ad es. per guasto o per ritardo nella consegna di una nuova vasca) e, occasionalmente, in caso di temporanea incapacienza per esubero produttivo di latte, la Cooperativa potrà prestare gratuitamente al Socio Cooperatore una vasca di refrigerazione di sua proprietà (qualora disponibile) per un periodo massimo di due mesi. Oltre tale periodo il Socio Cooperatore dovrà corrispondere alla Cooperativa un noleggio giornaliero per l'utilizzo della vasca consegnata, che verrà annualmente determinato dal CdA in base ad una griglia che tiene conto della capacità e del periodo di utilizzo della stessa.

Art. 7 - Mungitura e mantenimento degli impianti

- 7.1. Il latte deve essere prodotto in condizioni igieniche ottimali secondo le normative sanitarie vigenti.
- 7.2. I detersivi e i prodotti battericidi devono essere idonei all'uso e utilizzati alle concentrazioni prescritte.
- 7.3. Tutta l'acqua utilizzata deve essere potabile.
- 7.4. Si deve filtrare il latte dopo la mungitura utilizzando filtri a perdere.
- 7.5. Devono essere utilizzati trattamenti per la sanificazione mammaria (pre e post dipping) autorizzati dalle normative vigenti.

Art. 8 – Mungitura automatica

- 8.1. I Soci Cooperatori che utilizzano il sistema di mungitura robotizzato devono parametrizzare il proprio impianto, in modo da garantire il rispetto del disciplinare di produzione dei Consorzi di tutela del formaggio Grana Padano e Asiago.
- 8.2. Tali Soci Cooperatori sono pertanto obbligati a fornire al Caseificio una dichiarazione sottoscritta, avente valore di impegno e di autocertificazione da far valere nei confronti degli organismi di vigilanza dei Consorzi per la Tutela delle DOP Grana Padano e Asiago, in cui il titolare / legale rappresentante dell'azienda agricola che utilizza la suddetta apparecchiatura, dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto riportato nel punto precedente, affinché il Caseificio possa **“garantire la raccolta del suo latte entro 24 ore dalla prima mungitura”**.

TITOLO QUARTO

Norme per l'alimentazione delle vacche da latte, conservazione dei foraggi aziendali e dei mangimi

Art. 9 - Alimenti ammessi

- 9.1. Sono ammessi nell'alimentazione delle vacche in lattazione e di quelle ricomprese negli ultimi due mesi del periodo di gestazione (fase di asciutta), gli alimenti contenuti nella "lista" stabilita dal disciplinare di produzione del Consorzio per la tutela Grana Padano DOP; eventuali variazioni della "lista" verranno comunicate ad ogni Socio Cooperatore da parte del Caseificio entro i 15 giorni successivi dall'avvenuta modifica.

Art. 10 - Alimenti vietati

- 10.1. Sono vietati nell'alimentazione delle vacche in lattazione e di quelle ricomprese negli ultimi due mesi del periodo di gestazione (fase di asciutta), gli alimenti contenuti nella "lista" stabilita dal disciplinare di produzione del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago DOP; eventuali variazioni della "lista" verranno comunicate ad ogni Socio Cooperatore da parte del Caseificio entro i 15 giorni successivi dall'avvenuta modifica.

Art. 11 - Insilati

- 11.1. È consentito l'utilizzo di insilato di mais, insilato di sorgo e insilato di cerealicoli vernini per l'alimentazione delle bovine da latte.

I sistemi di stoccaggio tramite insilamento consentiti sono esclusivamente:

- (a) in trincea di cemento;
- (b) cumulo su platea di cemento;
- (c) silo *bag* su cemento;
- (d) balloni ad alta densità (dei suddetti alimenti trinciati).

Si raccomanda che lo stoccaggio avvenga in modo rapido e vengano garantite una elevata compressione, un buon isolamento della massa, nonché la protezione degli strati superficiali utilizzando una copertura con telo di plastica adeguato allo scopo.

- 11.2. Si sconsiglia la somministrazione di insilato conservato su platea di cemento in cumulo o silo *bag* alle bovine il cui latte è destinato al conferimento per la trasformazione casearia presso la Cooperativa, nel periodo caldo, ovvero dal 1° giugno al 30 settembre.

- 11.3. Caratteristiche di un insilato di buona qualità:

- (a) odore gradevole e un sapore acidulo/aromatico;
- (b) elevata compressione;
- (c) assenza di terra;
- (d) la temperatura al desilamento deve essere pari a quella ambientale o leggermente più elevata;
- (e) il fronte deve essere pulito quotidianamente, con assenza di parti smosse;
- (f) devono essere rimossi il cappello e le altre parti visibilmente deteriorate;
- (g) il tempo minimo di stoccaggio dev'essere di 40 giorni dall'insilamento.

- 11.4. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di foraggio conservato in “balloni fasciati” alle bovine il cui latte è destinato al conferimento per la trasformazione casearia presso la Cooperativa.

Art. 12 - Conservazione

- 12.1. È opportuno che il foraggio fresco e la miscelata *unifeed* non rimangano sul carro o nella corsia di alimentazione per oltre una giornata, per il rilevante deterioramento a cui risultano sottoposti.
- 12.2. Si raccomanda che il foraggio sia sfalcato e raccolto evitando l'imbrattamento con terriccio, che favorisce la diffusione nella stalla di spore di clostridi. Perciò è consigliabile che nei giorni di pioggia e in quelli immediatamente successivi venga ridotta o sospesa la somministrazione di foraggi verdi.
- 12.3. I mangimi ed i concentrati devono essere conservati in un luogo fresco, pulito ed asciutto lontano da fonti di calore. Non devono presentare alterazioni palesi per fenomeni di irrancidimento, odori sgradevoli, ammuffimento, attacchi di insetti, contaminazione da escrementi di animali o presenza di peli e piume.

TITOLO QUINTO

Organizzazioni di produttori – Limiti alla produzione - Pagamento del latte

Art. 13 - Riconoscimento della qualità di Organizzazione di Produttori

- 13.1. La Cooperativa ha assunto la qualità di Organizzazione di Produttori in forza del decreto Regionale n° 50 del 14 novembre 2013 ed osserva le normative in materia, in particolare il Reg. UE n° 1308/2013 ed il DM 387/2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- 13.2. L'acquisizione della qualità di OP da parte della Cooperativa comporta l'osservanza per ciascun Socio Cooperatore delle regole direttamente applicabili, in ragione di tale qualifica, nel seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
- (a) limiti ai conferimenti lattiferi, da adottarsi in percentuale proporzionale tra tutti i Soci Cooperatori laddove si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi previsti al punto 4.7, lettere a), b), c), d) di cui all'art. 4 dello Statuto;
 - (b) l'osservanza da parte dei Soci Cooperatori di particolari tecniche colturali e di allevamento purché idonee a consentire il raggiungimento di livelli qualitativi della produzione superiori agli attuali; in tal senso la delibera che prevede l'applicazione di tali tecniche dovrà pure stabilire modalità e criteri per agevolare in capo ai Soci Cooperatori l'assimilazione tecnica di tali procedure, adottando tutte le misure idonee a promuoverne la concreta applicazione; in tal senso la Cooperativa potrà verificare presso ogni singola azienda agricola, in ogni momento e con appositi prelievi od analisi, il rispetto da parte dei Soci Cooperatori di tutte le misure adottate dal CdA ai sensi della precedente lettera, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Art. 14 - Limiti alla produzione del latte e assegnazioni produttive

- 14.1. La Cooperativa ha assegnato a ciascun Socio Cooperatore un quantitativo di latte producibile pari alla media delle consegne effettuate alla stessa negli esercizi 2012 – 2013 – 2014 ovvero, se maggiormente a lui favorevole, il quantitativo contenuto nell’ultima assegnazione produttiva effettuata dall’Avepa, in costanza del contingentamento produttivo imposto dall’Unione Europea, maggiorato del 1%. Le assegnazioni ai Soci Cooperatori potranno essere rettificare proporzionalmente, nel corso degli anni, qualora i Consorzi di Tutela dei formaggi DOP Grana Padano e Asiago deliberassero modifiche al piano produttivo dei formaggi assegnato alla Cooperativa.
- 14.2. Con decorrenza dall’esercizio 2016, la Cooperativa potrà applicare annualmente ai Soci Cooperatori che sfiorano le suddette assegnazioni, disincentivi economici per compensare i maggiori oneri che il Caseificio stesso dovrà sopportare qualora fosse costretta a dover produrre forme oltre i limiti imposti dai Consorzi di Tutela dei formaggi DOP Grana Padano e Asiago, o realizzasse minori profitti per effetto della vendita di latte tal quale o per la caseificazione di prodotti non DOP destinati alla vendita all’ingrosso.
- 14.3. Le disincentivazioni di cui al punto precedente diverranno operative solamente dopo che il CdA avrà annualmente verificato il superamento complessivo del “punto di equilibrio” di raccolta del latte (ovverosia il quantitativo massimo di latte che la Cooperativa può trasformare nell’esercizio, calcolato secondo le assegnazioni di formaggio che la medesima ha ottenuto dai Consorzi di Tutela dei formaggi DOP Grana Padano e Asiago). Il valore delle penalizzazioni verrà stabilito con apposita delibera al verificarsi dell’evento e comporterà la decurtazione del corrispettivo dovuto dalla Cooperativa per la remunerazione del saldo latte conferito dai Soci Cooperatori inadempienti nell’esercizio in cui è avvenuto lo sfioramento.
- 14.4. L’importo complessivo delle disincentivazioni applicabili ai Soci Cooperatori inadempienti non dovrà mai superare l’effettivo aggravio economico che la Cooperativa sopporterà qualora le siano addebitate “contribuzioni differenziate aggiuntive” da parte dei Consorzi di Tutela dei formaggi DOP Grana Padano e Asiago o in conseguenza di minori profitti realizzati dalla vendita di latte tal quale o per la caseificazione di prodotti non DOP destinati alla vendita all’ingrosso.
- 14.5. Il CdA potrà disapplicare in tutto o in parte le disincentivazioni, qualora queste scaturiscano da differenze in aumento delle rese casearie rispetto a quelle preventivate, ovvero siano frutto di politiche produttive e/o commerciali (ad esempio nell’ipotesi in cui la quota di formaggio Grana o Asiago non venga saturata per antieconomicità) che il CdA abbia ritenuto di dover attuare nell’interesse comune dei Soci Cooperatori. In questo caso il CdA dovrà motivare ai Soci Cooperatori il suo operato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio d’esercizio.
- 14.6. Le assegnazioni produttive liberate dai Soci Cooperatori recessi o estromessi dalla Cooperativa verranno pariteticamente ridistribuite ai soci conferenti, salvo diversa delibera del CdA.
- 14.7. In ogni caso le assegnazioni produttive non potranno essere oggetto di commercializzazione da parte dei Soci Cooperatori, non risultando scindibile né cedibile il quantitativo di latte di volta in volta a questi assegnato.

Art. 15 - Determinazione del Prezzo di Liquidazione del latte conferito ed accertamenti conseguenti

Premessa.

La determinazione delle modalità e delle condizioni di pagamento del latte conferito da ciascun Socio Cooperatore viene demandata al CdA, il quale fisserà periodicamente:

- (a) il prezzo di acconto in base agli andamenti del mercato dei prodotti lattiero-caseari e alle disponibilità finanziarie della Cooperativa;
- (b) eventuali maggiorazioni dell'acconto di cui al punto precedente, erogabile ai Soci Cooperatori che versano in temporanee e transitorie difficoltà. La sussistenza di tali condizioni, necessarie per l'erogazione di anticipi e/o maggiorazioni, sarà valutata dal Presidente o dal CdA;
- (c) il "Piano di pagamento latte a qualità" il quale determinerà mensilmente rettifiche negative o positive del prezzo di acconto.

Su proposta del CdA l'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione, in base alle risultanze del bilancio d'esercizio, determina il saldo annuale dei conferimenti ("Prezzo di Liquidazione"), tecnicamente definito come "vantaggio mutualistico".

15.1. Controllo dei quantitativi di latte conferiti.

Nei primi giorni del mese successivo a quello del conferimento gli uffici della Cooperativa elaborano i dati della raccolta e provvedono alla stampa di un report che viene poi consegnato a ciascun conferente, in cui vengono riepilogati dettagliatamente i quantitativi giornalieri di latte raccolto, affinché i Soci Cooperatori possano controllare la corrispondenza fra i dati in possesso della Cooperativa e quelli contenuti nel loro libretto di conferimento. Qualora non pervengano contestazioni, da parte del Socio Cooperatore entro 5 giorni dalla consegna del suddetto resoconto, i quantitativi saranno ritenuti corretti e utilizzati dalla Cooperativa per la fatturazione mensile dei conferimenti lattiferi.

15.2. Determinazione della qualità del latte conferito.

La valutazione della qualità del latte ai fini della remunerazione del conferimento avrà luogo sulla base:

- (a) del valore merceologico (derivante dall'analisi del contenuto di grassi e proteine);
- (b) del valore batteriologico (derivante dall'analisi della carica batterica);
- (c) delle condizioni igienico sanitarie del bestiame (derivante dall'analisi delle cellule somatiche);
- (d) di ulteriori parametri qualitativi e/o igienico sanitari ritenuti utili o necessari dal CdA.

Il "Piano di pagamento latte a qualità" verrà approvato dal CdA all'inizio di ciascun esercizio e comunicato, tramite apposita circolare, contestualmente alla prima fatturazione di acconto del latte conferito. Nel caso il suddetto Piano subisse variazioni in corso d'anno, il CdA provvederà a darne tempestiva notifica ai Soci Cooperatori.

Per effettuare le analisi della qualità sarà necessario il prelievo di almeno due campioni mensili, tramite il latto-prelevatore automatico installato a bordo delle autocisterne degli addetti alla raccolta. I campioni verranno prelevati secondo una corretta e scrupolosa metodologia e mantenuti integri tramite la catena del freddo. Il CdA potrà, in alternativa,

consentire l'utilizzo di uno specifico conservante, sentito il parere preventivo dei tecnici del laboratorio incaricato ad effettuare la prestazione. Solamente in casi eccezionali i campioni potranno essere prelevati manualmente.

Gli operatori addetti al prelievo dei campioni e specificamente autorizzati allo stesso sono:

- (a) gli addetti alla raccolta del latte all'uopo individuati e autorizzati dal CdA;
- (b) i Tecnici incaricati dalla Cooperativa.

Questi ultimi, per le funzioni di cui al presente articolo, dovranno avere libero accesso a tutte le stalle dei Soci Cooperatori e locali di pertinenza, ai sensi del successivo art. 19 del presente Regolamento. Gli addetti alla raccolta avranno accesso solamente alle vasche di stoccaggio del latte presenti nelle stalle di conferimento, limitandosi esclusivamente all'esecuzione dei propri incarichi.

La data di detta campionatura sarà nota solamente al personale incaricato della raccolta e dai Tecnici della Cooperativa o da essa incaricati. Tutti i costi dell'intera procedura saranno a completo carico della Cooperativa.

Le analisi saranno effettuate su ciascun campione da laboratori accreditati, individuati dalla Cooperativa secondo criteri di imparzialità e professionalità ed eseguiti secondo rigorosi criteri scientifici. Il Socio Cooperatore si obbliga, qualora venga rispettato il predetto procedimento, ad accettare e riconoscerne i risultati.

15.3. Fatturazione conferimenti lattiferi. La Cooperativa provvederà alla fatturazione del latte conferito nei seguenti modi:

15.3.1. Fatturazione acconti mensili. Con la data dell'ultimo giorno di ciascun mese, la Cooperativa provvede alla fatturazione degli acconti sul latte conferito dai Soci Cooperatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/72 (c.d. "fatturazione per conto dei soci"). Per i Soci Cooperatori che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 34, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 la Cooperativa provvede all'emissione di apposita "autofattura";

15.3.2. Fatturazione degli acconti straordinari. Qualora il Socio Cooperatore si trovasse in stato di particolare e transitoria necessità si prevede la possibilità che esso possa richiedere anticipi sul conferimento mensile e/o integrazioni dell'acconto base fissato periodicamente dal CdA per la fatturazione di cui al punto precedente, che la Cooperativa eroga con due modalità ben distinte:

- (a) Anticipi sul conferimento mensile: in questo caso il Socio Cooperatore potrà richiedere un anticipo sul conferimento del mese in corso, quantificando l'importo occorrente che non dovrà superare l'ammontare complessivo dell'acconto base fatturabile a fine mese. Siccome l'anticipo è solo una liquidazione parziale del conferito mensile che viene erogato (previa fatturazione) sulla scorta di un calcolo preventivo, tale importo verrà assorbito dalla fatturazione mensile ordinaria cui l'anticipo stesso si riferisce. Dopo una valutazione sulla correttezza della domanda del Socio Cooperatore la Cooperativa, tramite i propri incaricati, provvederà a liquidare l'anticipo richiesto o a rigettare l'istanza.

- (b) Integrazione all'acconto base: in questo caso il Socio Cooperatore potrà richiedere una somma aggiuntiva oltre all'acconto base fatturato mensilmente. Qualora ne sussistano i presupposti la Cooperativa, tramite i propri incaricati, provvederà ad erogare al Socio Cooperatore (previa fatturazione) l'acconto integrativo con riferimento ai quantitativi da lui precedentemente consegnati nell'esercizio, ad un prezzo maggiorato (come stabilito al punto b) nella premessa del presente articolo) rispetto all'acconto base.

In entrambi i casi il Caseificio provvederà all'addebito di una quota di interessi nei confronti del Socio Cooperatore per il beneficio anticipatamente ricevuto, ad un tasso che il CdA stabilisce periodicamente, in applicazione dei principi di equità mutualistica che regolano la Cooperativa. Non viene preclusa la sovrapposizione di contemporanee agevolazioni purché non eccedenti le disposizioni complessivamente contenute nell'articolo 15 del presente Regolamento.

- 15.3.3. Fatturazione del conguaglio di fine esercizio. Dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci può venir attribuito un conguaglio a saldo dei conferimenti, sulla base delle risultanze contabili e tenuto conto delle somme che la Cooperativa ha precedentemente corrisposto durante l'anno a titolo di acconto/anticipo.

In questo caso la Cooperativa provvederà ad elaborare e fatturare, entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la suddetta adunanza, il conguaglio da corrispondere a ciascun Socio Cooperatore, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento tese a riequilibrare il dividendo in presenza di eventuali maggiori quantitativi di latte prodotti dai singoli Soci Cooperatori rispetto alle quote assegnate.

15.4. Pagamento dei conferimenti lattiferi e compensazioni.

- (a) Pagamento degli acconti mensili. La Cooperativa provvede al pagamento (tramite bonifico bancario) degli acconti con cadenza mensile, solitamente a 90 giorni fine mese dalla data di fatturazione, al netto di eventuali partite creditorie.
- (b) Compensazione delle partite creditorie. Queste partite sono originate dagli acquisti effettuati dal Socio Cooperatore presso la Cooperativa (per fornitura di mangimi e/o per prodotti acquistati negli spacci) e vengono mensilmente compensati dal Caseificio con quelle debitorie derivanti dalla fatturazione dei conferimenti lattiferi nel medesimo periodo, al fine di semplificare i flussi finanziari a carico delle parti. Qualora il Socio Cooperatore intenda avvalersi di particolari scontistiche riservate a coloro che provvedono all'immediato pagamento dei mangimi forniti dalla Cooperativa, non avrà luogo alcuna compensazione se l'acquisto risulterà saldato. Nel caso in cui, dopo l'avvenuta compensazione mensile, la partita del conferente risultasse a credito della Cooperativa (per maggiori acquisti rispetto al conferimento), il pagamento della medesima dovrà avvenire entro la stessa scadenza prevista per la liquidazione

periodica degli acconti. Qualora il Socio Cooperatore, per motivi eccezionali valutabili dal Presidente o dal CdA, fosse impossibilitato a farvi fronte, la partita debitoria potrà rimanere temporaneamente inevasa per una successiva compensazione, che la Cooperativa si riserva di operare in occasione della liquidazione a saldo dei conferimenti lattiferi. In tal caso la Cooperativa provvederà anche all'addebito di una quota di interessi nei confronti del socio moroso, ad un tasso che il CdA stabilisce periodicamente, in applicazione dei principi di equità mutualistica che regolano il Caseificio.

- (c) Pagamento degli anticipi e degli acconti integrativi. Il pagamento degli anticipi e degli acconti di cui al punto 15.3.2, avverrà immediatamente dopo l'emissione delle relative fatture, stante l'indifferibile necessità per il Socio Cooperatore, mediante bonifico bancario. Occasionalmente il pagamento potrà avvenire per contanti, nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente; in tal caso il beneficiario dovrà sottoscrivere un apposito modulo/quietanza al ricevimento del denaro.
- (d) Liquidazione dei conguagli di fine esercizio. Viene demandato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare tempi e modalità per l'esecuzione dei pagamenti, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della Cooperativa. Il conguaglio sarà determinato al netto di eventuali partite creditorie residuali precedentemente specificate nel punto b) del presente articolo e potrà essere scadenzato nel tempo.

15.5. Determinazione degli interessi. Tutti i pagamenti liquidati anticipatamente rispetto agli altri Soci Cooperatori o il mancato pagamento di partite debitorie a carico del Socio Cooperatore nei termini stabiliti dalla Cooperativa, determinerà l'addebito di interessi come di seguito specificato:

- (a) Interessi sul pagamento anticipato dell'acconto mensile. Normalmente gli acconti mensili vengono liquidati a 90 giorni (fine mese) rispetto alla data della fattura a cui si riferiscono che, di solito, coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese. Qualora il Socio Cooperatore ottenesse il pagamento prima della scadenza, gli interessi verranno calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data di liquidazione anticipata dell'acconto e la scadenza ordinaria di pagamento stabilita dal CdA per gli acconti mensili.
- (b) Interessi sul pagamento degli anticipi mensili. In questo caso l'acconto viene erogato contestualmente alla fatturazione, poiché il Socio Cooperatore ha ottenuto il pagamento anticipato di una parte del conferito mensile. Siccome la fatturazione standard degli acconti coincide con la fine del mese in cui è avvenuto il conferimento, per il calcolo degli interessi si sommeranno ai consueti 90 giorni di cui al punto precedente, gli ulteriori giorni per i quali il Socio Cooperatore ha beneficiato anticipatamente del pagamento, che intercorrono fra la data dell'anticipo e il fine mese.
- (c) Interessi sul pagamento degli acconti integrativi. Anche in questo caso l'acconto viene erogato contestualmente alla fatturazione, poiché il Socio Cooperatore ha ottenuto un pagamento supplementare rispetto all'acconto base spettante alla

generalità degli altri Soci Cooperatori. Queste maggiori somme sarebbero normalmente dovute con la liquidazione del saldo annuale dei conferimenti, che solitamente la Cooperativa eroga dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Perciò gli interessi verranno calcolati in base ai giorni intercorrenti fra la data del pagamento dell'acconto integrativo e la data di liquidazione del saldo annuale dei conferimenti.

- (d) Interessi sul pagamento degli estratti conti debitori. Qualora il Socio Cooperatore risultasse inadempiente al pagamento di partite debitorie alla scadenza stabilita dal CdA per le liquidazioni ordinarie degli acconti mensili, decorreranno gli interessi dal giorno del mancato pagamento fino alla data dell'effettivo incasso che, in ultima istanza, avverrà mediante compensazione col saldo annuale dei conferimenti.
- (e) Interessi sul pagamento anticipato del saldo annuale dei conferimenti. Nel caso in cui venisse anticipato, in tutto o in parte, il pagamento del saldo annuale dei conferimenti ad alcuni Soci Cooperatori in difficoltà finanziaria, gli interessi verranno calcolati in base ai giorni intercorrenti fra la data di liquidazione anticipata della somma e la data del pagamento stabilita per gli altri Soci Cooperatori.

15.6. Riconoscimento delle procedure. Il Socio Cooperatore si impegna a riconoscere e ad accettare le procedure, le determinazioni e gli obblighi contenuti nel presente articolo.

TITOLO SESTO

Norme per il conferimento dei cereali e di altri prodotti agricoli

Art. 16 - Modalità di consegna e determinazione del valore dei cereali conferiti

16.1. I cereali che la Cooperativa può ricevere in conferimento sono:

- (a) l'orzo;
- (b) il granoturco.

16.2. La determinazione delle modalità e delle condizioni di pagamento dei cereali conferiti da ciascun Socio Cooperatore viene demandata al CdA il quale stabilirà, all'inizio di ogni esercizio, i criteri per il calcolo del prezzo di acconto basandosi sui bollettini delle contrattazioni dei mercati nazionali e sulla qualità dei prodotti, potendo decidere la corresponsione di eventuali somme aggiuntive per compensare gli oneri di trasporto. Il Consiglio potrà inoltre stabilire un conguaglio a saldo dei conferimenti effettuati per tipologia di prodotto, tenendo conto dell'andamento annuale dei mercati.

16.3. Prima dello scarico dei cereali che il Socio Cooperatore intende conferire, vengono accertati:

- (a) il peso;
- (b) la percentuale di impurità (solo nel caso provengano direttamente dai campi);
- (c) l'umidità;
- (d) il peso specifico;
- (e) la presenza di micotossine;

- (f) la presenza di altre sostanze ritenute significative ai fini qualitativi e/o delle normative vigenti.
- 16.4. Le analisi saranno effettuate ad ogni consegna, prima dello scarico, su un campione prelevato manualmente o con campionatore meccanico ed eseguite nel laboratorio della Cooperativa da personale interno appositamente preparato e formato. Qualora le analisi evidenziassero la presenza di micotossine (ad esempio Aflatossine, Deossinivalenolo, Zearalenone, Ocratossina A, Fumonisine (B1+B2)), oltre la soglia prevista dal "Piano di autocontrollo" aziendale, i cereali non verranno accettati.
- 16.5. Il Socio Cooperatore si obbliga ad accettare e riconoscere i risultati che risulteranno dall'espletamento del procedimento suindicato, pena la sospensione del conferimento. Il costo del campionamento e delle analisi sarà a carico della Cooperativa.
- 16.6. La valutazione della qualità dei cereali ai fini della remunerazione del conferimento avrà luogo sulla base:
 - (a) della percentuale di umidità presente sul prodotto;
 - (b) della percentuale di impurità riscontrata;
 - (c) del peso specifico.
- 16.7. Il piano di pagamento dei cereali verrà comunicato all'inizio di ogni esercizio, nei termini per la fatturazione per conto dei Soci Cooperatori degli acconti del mese di gennaio, ai sensi dell'art. 34, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 633/72; nel caso questo subisse variazioni in corso d'anno, il CdA provvederà a dar loro tempestiva notifica.

Art. 17 - Modalità di consegna e determinazione del valore di altri prodotti agricoli conferiti

- 17.1. Viene demandato al CdA l'individuazione di altri prodotti agricoli, diversi da quelli di cui al punto precedente che potranno o dovranno essere conferiti secondo le necessità di produzione mangimistica e/o di allevamento che lo stesso riterrà utile o necessario per l'economicità della Cooperativa.
- 17.2. In tal caso il CdA dovrà stabilire modalità di consegna e determinazione del valore di questi altri prodotti agricoli conferiti.

TITOLO SETTIMO

Esternalizzazione delle produzioni

Art. 18 - Esternalizzazione di alcune fasi della produzione

- 18.1. Il CdA ispirandosi ai principi di economicità, efficienza produttiva ed ottimizzazione degli impianti, potrà delegare a terze economie il trattamento di alcuni prodotti, l'esecuzione di alcune fasi produttive, anche per periodi determinati, sulla scorta di budget di costo preventivati che si rivelino migliorativi rispetto all'ipotesi di lavorazione in Cooperativa; in tal caso dovrà stabilire criteri e metodi di controllo continuativo delle lavorazioni presso terzi che operino per conto della Cooperativa tali da consentire il raggiungimento di parametri qualitativi identici o superiori a quelli normalmente raggiunti nei cicli di lavorazione interna della Cooperativa.
- 18.2. Gli accordi di esternalizzazione della produzione dovranno prevedere, a tutela della Cooperativa:

- (a) la possibilità di recesso dal rapporto contrattuale senza penali o richieste risarcitorie concedendo un periodo di preavviso non superiore a 6 mesi;
 - (b) verifiche preliminari, prima della consegna del materiale lavorato, tale da consentire il rispetto di criteri qualitativi presenti in Cooperativa;
 - (c) penali per ritardo e mancanze di conformità dei prodotti lavorati, idonee a consentire l'effettiva reintegrazione del pregiudizio subito per inadempimento e mancata produzione.
- 18.3. Il CdA non potrà esternalizzare a terzi tutte le fasi necessarie alla produzione di un singolo prodotto caseario, a meno che non si tratti di cause di forza maggiore (ad esempio manutenzioni straordinarie, fermo di produzione forzato, temporanea incapienza degli impianti, ecc.).

TITOLO OTTAVO

Norme per i controlli

Art.19 – Accesso agli allevamenti dei Soci Cooperatori

- 19.1. La Cooperativa, tramite i propri Tecnici incaricati, può effettuare ispezioni alle stalle e agli allevamenti dei Soci Cooperatori, anche senza preavviso.
- 19.2. Essi sono autorizzati a:
- (a) prelevare campioni;
 - (b) controllare la pulizia ed il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature di mungitura e conservazione del latte;
 - (c) verificare i registri di stalla;
 - (d) accertare la consistenza della mandria e le condizioni di allevamento;
 - (e) verificare la qualità e l'ammissibilità degli alimenti impiegati nell'alimentazione delle vacche da latte;
 - (f) effettuare tutte le prove di stalla che la Cooperativa riterrà opportune per il miglioramento della qualità e della salubrità del latte.
- 19.3. In nessun caso e per nessun motivo il Socio Cooperatore potrà inibire agli organi ispettivi l'accesso alla propria azienda ed alla sua stalla, impegnandosi ad assistere e collaborare alle operazioni di verifica.

Art. 20 - Controlli eseguiti dal Caseificio sul latte

- 20.1. Ai fini della verifica della salubrità del latte e per ottemperare a tutte le normative vigenti, il Caseificio provvede ad acquisire giornalmente, al momento della raccolta, un campione di massa dell'autocisterna e singoli campioni per ciascun Socio Cooperatore, che conserverà in frigorifero per mantenere, tramite la catena del freddo, inalterate le caratteristiche degli stessi.
- 20.2. All'arrivo dell'autocisterna in Caseificio il laboratorio interno accerta, tramite specifiche analisi sui campioni prelevati previste dal Piano di autocontrollo, l'eventuale presenza di latte non conforme in base alle normative vigenti e alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel contesto del “Piano pagamento latte a qualità”, di cui all’art. 15.2 del presente Regolamento, il CdA definisce i criteri utilizzati dalla Cooperativa, per la qualificazione del latte “non conforme”, da adottarsi anche ai fini dell’applicazione di eventuali penalità nonché per segnalare alla competente Azienda ULSS tali difformità, in osservanza alle normative vigenti.

- 20.3. Il Caseificio può eseguire ulteriori analisi e controlli sul latte dei singoli Soci Cooperatori per prevenire eventuali criticità o per riscontri di valori prossimi ai limiti di legge, anche con modalità definibili da apposite circolari.
- 20.4. Il Socio Cooperatore si obbliga ad accettare e riconoscere i risultati che emergeranno dall’espletamento del procedimento suindicato.
- 20.5. In nessun caso la Cooperativa si farà carico dell’eliminazione del latte non conforme presso l’allevamento del Socio Cooperatore, incombenza che resterà a suo carico e onere.
- 20.6. Il Caseificio provvede a custodire (anche per conto del Socio Cooperatore) gli esiti delle analisi eseguite (copia cartacea e file), conservandole per un minimo di tre anni.

Art. 21- Controlli eseguiti da laboratori accreditati esterni incaricati dalla Cooperativa

- 21.1. Per eseguire particolari analisi e prove di laboratorio sul latte conferito (in autocontrollo o relativi alla qualità) che richiedono conoscenze scientifiche particolari e strumentazioni adeguate, la Cooperativa può avvalersi di una o più strutture esterne, altamente specializzate e accreditate, individuate dal CdA secondo criteri di professionalità, economicità e prossimità alla sede. Queste potranno effettuare:
 - (a) le analisi per la determinazione della qualità;
 - (b) la ricerca di inibenti (ad esempio antibiotici, sulfamidici, detersivi, ecc.);
 - (c) la ricerca di inquinanti (ad esempio aflatossine, metalli pesanti, pesticidi ecc.);
 - (d) l’analisi o la ricerca di qualsiasi altro elemento ritenuto necessario dalla Cooperativa.
- 21.2. I laboratori, selezionati per le prove precedentemente indicate, vengono notificati contestualmente alla comunicazione annuale del “Piano pagamento latte a qualità”.
- 21.3. Il Socio Cooperatore si obbliga ad accettare e riconoscere i risultati che emergeranno dall’espletamento del procedimento suindicato.

Art. 22 - Controlli eseguiti direttamente dalle Aziende ULSS o da Enti preposti alla tutela della Salute Pubblica negli allevamenti dei Soci Cooperatori

- 22.1. Nel caso l’Azienda ULSS od altri Enti preposti alla tutela della Salute Pubblica segnalassero alla Cooperativa la presenza nel latte di sostanze ritenute pericolose o non idonee alle trasformazioni casearie oppure venisse indicata l’esistenza di patologie sulle vacche o comunque fosse intimata la sospensione della raccolta, la Cooperativa è obbligata a non ricevere il latte fintantoché il Socio Cooperatore, presso cui è stato eseguito l’accertamento, non sia in grado di produrre apposita documentazione che consenta di dimostrare l’intervenuto superamento delle contestazioni suindicate e permetta al Caseificio la ripresa della raccolta.

TITOLO NONO

Penalità

Art. 23 - Tipologia delle sanzioni

23.1. Al Socio Cooperatore che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché alle norme stabilite dalla Organizzazione dei Produttori del settore lattiero caseario ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del CdA, sono applicate, a seconda del caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 13.2 dello Statuto, le seguenti sanzioni:

- (a) diffida, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è data con comunicazione da parte del CdA tramite lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) sottoscritta dal suo Presidente. Tale sanzione verrà applicata in caso di lievi inadempimenti agli obblighi gravanti in capo al Socio Cooperatore e derivanti dalla partecipazione alla Cooperativa, purché non produttivi di danno alla medesima; nel contesto della suddetta comunicazione potranno essere indicate specifiche condotte che il Socio Cooperatore dovrà mantenere per adeguarsi allo Statuto, al presente Regolamento ed alla normativa di settore, nonché eventuali recidive (generiche o specifiche) del Socio Cooperatore per essere caduto nella medesima sanzione nell'arco di tre anni;
- (b) sanzione pecuniaria, consistente nell'applicazione di una somma di denaro proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, nei casi e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti;
- (c) sospensione a tempo determinato (non inferiore a 15 giorni e non maggiore di un anno), anche dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla OP. Tale sanzione verrà applicata in ipotesi di gravi inadempimenti agli obblighi gravanti in capo al Socio Cooperatore e derivanti dalla partecipazione alla Cooperativa e produttivi di danno in capo alla medesima. Tale sanzione verrà, altresì, comminata in caso di violazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Interni, tale da compromettere la prosecuzione del rapporto sociale, non in via definitiva, potendo il Socio Cooperatore, attraverso il proprio comportamento, rimediare all'infrazione commessa ripristinando le condizioni per la piena partecipazione alla Cooperativa;
- (d) esclusione dalla Cooperativa. Tale sanzione dovrà essere applicata in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, nonché in caso di violazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Interni, che compromettano gravemente ed in via definitiva, la prosecuzione del rapporto sociale.

23.2. Le sanzioni possono essere applicate anche cumulativamente tra loro, qualora il loro contenuto e la loro attuazione non risultino incompatibili.

Art. 24 - Inadempimenti di lieve gravità

24.1. Allo scopo di garantire la consapevole attuazione da parte di tutti i Soci Cooperatori della Cooperativa delle migliori regole di produzione del latte, nonché il rispetto del disciplinare del Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padana e di quello del formaggio Asiago, nel

tentativo inoltre di agevolare un percorso di formazione e crescita di ciascun Socio Cooperatore per la migliore conoscenza delle disposizioni normative e delle regole di esperienza in funzione di un miglioramento della qualità del prodotto conferito, il presente Regolamento elenca una serie di principi di comportamento che andranno rispettati da tutti i Soci Cooperatori alla stregua della miglior pratica conosciuta (*best practice*) nella produzione e conservazione del latte e così sino al conferimento in Cooperativa.

- 24.2. L'occasionale inosservanza di tali disposizioni regolamentari determina l'applicazione della sanzione della diffida; qualora la diffida non sortisca esito ed il Socio Cooperatore persista nell'inosservanza delle regole imposte dal Regolamento o comunque ricada nell'illecito regolamentare (recidiva), il CdA potrà adottare sanzioni di maggiore rilevanza.
- 24.3. Le regole di buona condotta, la cui violazione potrà determinare l'applicazione della diffida, sono quelle elencate nei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 3, lett. (a); art. 4, lett. (a), (b) e (d); art. 12.3.

Art. 25 - Inadempimenti gravi

- 25.1. Trattasi di violazioni attinenti alle modalità di produzione del latte o di conferimento dei cereali tali da non determinare irrimediabili problematiche sulla qualità del prodotto conferito ed in ogni caso non comportanti probabilità di contaminazioni sull'intera produzione giornaliera. Vi rientrano le condotte (anche omissive) mantenute dal Socio Cooperatore in violazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Interni, tali da compromettere la prosecuzione del rapporto sociale, non in via definitiva, potendo il Socio Cooperatore, attraverso il proprio comportamento o adeguando la propria azienda agricola, rimediare all'infrazione commessa.
- 25.2. Le prescrizioni del presente Regolamento, la cui violazione potrà determinare in via esemplificativa l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sospensione dei conferimenti anche in via cumulativa, sono le seguenti: art. 2.3; art. 3, lett. (b), (c), (d); art. 4, lett. (c), (e) ed (f); art. 6; art. 7; viene in ogni caso lasciata al CdA la verifica in ordine all'effettiva entità della violazione commessa e del pregiudizio che ne risente la Cooperativa, potendo essa adottare anche una sanzione di maggior gravità, qualora il Socio Cooperatore non si adegui, secondo criteri di durezza, alle richieste del CdA.
- 25.3. In ogni caso è fatta salva per la Cooperativa la possibilità di richiedere al Socio Cooperatore l'eventuale risarcimento dei danni arrecati in conseguenza della violazione di tali disposizioni.

Art. 26 - Inadempimenti gravissimi

- 26.1. Trattasi di violazioni ad importanti regole di funzionamento della Cooperativa da cui possono derivare ripercussioni in termini di produzione giornaliera e di rispetto del disciplinare del Consorzio Grana Padano e del Consorzio Asiago, vi rientrano le condotte (anche omissive) mantenute dal Socio Cooperatore in violazione delle regole principali dello Statuto e dei Regolamenti Interni, di tale gravità da impedire la prosecuzione del rapporto sociale.

- 26.2. La violazione di tali regole può comportare l'esclusione dalla Cooperativa, unitamente alla sanzione pecuniaria.
- 26.3. In via esemplificativa e non esaustiva, le prescrizioni del presente Regolamento, la cui violazione può determinare l'applicazione della sanzione espulsiva oltre all'applicazione cumulativa di sanzioni pecuniarie, sono le seguenti: art. 1.1; art. 3, lett. (e), (f); mancata osservanza delle regole previste dall'art. 8; violazione delle prescrizioni degli artt. 9 e 10; art. 11.4; art. 15.6; art. 19.3; artt. 20.4 e 21.3 del presente Regolamento; violazione anche simulata della disposizione prevista dall'art. 14.7.

Art. 27 - Sanzioni pecuniarie, recidiva e risarcimento dei danni

- 27.1. Nel caso in cui si riscontrino positività, in seguito ai controlli e ai prelevamenti effettuati, riguardanti anomalie scatteranno i seguenti provvedimenti:
- (a) latte anomalo, da intendersi come non conforme alle vigenti normative, di cui all'art.4 sub. lett. (c); saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - in caso di prima infrazione: €. 2.000,00;
 - in caso di recidiva entro l'anno dalla prima infrazione: almeno €. 4.000,00, oltre al valore del latte conferito dal Socio Cooperatore in Caseificio nella giornata, calcolato al prezzo di acconto;
 - (b) latte acido, di cui all'art.4, lett. (a) e latte mastitico, di cui all'art.4, lett. (b): la sanzione sarà determinata dal "Piano Pagamento latte a qualità";
 - (c) conservazione del latte di cui all'art.4 sub. lett. (d): in caso si riscontri per almeno tre volte nell'arco temporale di 90 giorni, temperature difformi dalle disposizioni impartite dalla Cooperativa (anche mediante specifiche circolari) verrà detratto l'importo corrispondente al quantitativo di almeno 7 giorni di conferimenti al valore del prezzo di acconto del latte conferito e riferito al periodo della violazione, nel caso la violazione sia reiterata per almeno due volte nell'arco temporale di 60 giorni.
- 27.2. Ai Soci Cooperatori che contravvengono alle disposizioni in materia di consegna del latte, norme igieniche della produzione del latte e norme in materia di qualità del latte, di cui all'art. 2.3; art. 3, lett. (b), (c), (d); art. 4, lett. (e) ed (f); art. 6; art. 7; sarà inflitta una penalità di €. 10,00 per ogni quintale di latte conferito, nei sette giorni immediatamente precedenti il fatto, con franchigia minima di €. 200,00 e massima di €. 3.000,00.
- 27.3. Ai Soci Cooperatori non in possesso delle autorizzazioni produttive, previste dalla vigente normativa, di cui all'art. 3, sub. lett. (e) e (i), sarà inflitta una penalità pari ad € 15,00 per ogni quintale di latte conferito nei sette giorni immediatamente precedenti il fatto con franchigia minima di €. 300,00 e massima di €. 4.000,00.
- 27.4. Ai Soci Cooperatori che contravvengono alle disposizioni in materia di mungitura automatica, di obblighi di conferimento, di conferimenti non continuativi, di occultamento del latte, di violazione delle disposizioni previste in materia di OP, di cui agli artt. 1.1, art. 8 (intera disposizione) e art.14.7, verrà applicata una penalità pari al valore del 30% (IVA esclusa) del latte conferito nell'esercizio precedente.
- 27.5. Ai Soci Cooperatori che contravvengono alle disposizioni in tema di alimentazione delle vacche da latte, produzione e conservazione dei foraggi e dei mangimi, di cui:

- (a) agli artt. 9 e 10 e 11.4, sarà inflitta una penalità pari a € 20,00 per ogni quintale di latte conferito nei sette giorni immediatamente precedenti al fatto, con franchigia minima di € 400,00 e massima di € 5.000,00;
 - (b) all'art. 12.3 sarà inflitta una penalità pari a €. 500,00, in caso di recidiva entro l'anno dalla prima infrazione.
- 27.6. Ai Soci Cooperatori che contravvengono alle disposizioni in tema di violazione di norme relative ai controlli ed alle verifiche di organi ispettivi e di inosservanza delle procedure stabilite dalla Cooperativa di cui all'art. 3, lett. (f), art. 15.6, art. 19.3, art. 20.4 e art. 21.3 del presente Regolamento, verrà applicata la stessa penalità di cui al precedente punto 27.4.
- 27.7. I test, le verifiche e le analisi (anche di campioni prelevati dai raccoglitori mediante latto-prelevatori automatici) effettuate sui prodotti conferiti, dai Tecnici incaricati dalla Cooperativa, dai laboratori privati e pubblici, anche senza campione di controprova, saranno ritenute valide ed inappellabili verso tutti i Soci Cooperatori, laddove siano rispettate le norme statutarie, quelle stabilite dalla Organizzazione dei Produttori del settore lattiero caseario (OP), le procedure UNI EN ISO 9001:2015 adottati dal Caseificio, le eventuali disposizioni deliberative e le circolari stabilite dal CdA a tutela della Cooperativa e dei Soci Cooperatori.
- 27.8. Il calcolo delle penalità e delle sanzioni sarà determinato dal CdA.
- 27.9. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti, il Socio Cooperatore che abbia recato con il proprio conferimento, o con comportamenti illeciti, ostruzionistici o comunque contrari allo spirito mutualistico che contraddistingue l'appartenenza al Caseificio, un pregiudizio, anche non patrimoniale, alla Cooperativa, dovrà risarcire il danno subito da quest'ultima; il CdA potrà deliberare, previa formale contestazione, l'addebito in capo al Socio Cooperatore dei danni subiti, provvedendo a rivalersi, anche ratealmente, nei confronti del Socio Cooperatore sulle liquidazioni del latte da questi conferito, ovvero sui prodotti dal medesimo conferiti piuttosto che sulle somme depositate in Cooperativa.
- 27.10. La sanzione dell'esclusione dalla Cooperativa, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, potrà applicarsi nelle ipotesi di recidiva, anche non specifica, infrannuale od infra-triennale purché, in quest'ultimo caso, si verifichino almeno tre episodi di violazione delle condotte indicate agli artt. 25 e 26.

Art. 28 - Procedimento sanzionatorio

- 28.1. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero in caso di contravvenzione alle disposizioni dello Statuto, alle norme stabilite dalla Organizzazione dei Produttori del settore lattiero caseario (OP), alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del CdA, il Consiglio di Amministrazione, accertata la condotta illecita sulla scorta delle risultanze acquisite dalla Cooperativa, adotta i relativi provvedimenti disciplinari mediante delibera che andrà comunicata, anche per estratto, entro 30 (trenta) giorni al Socio Cooperatore a mezzo lettera raccomandata A.R., oppure tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), specificando:
- (a) l'oggetto della contestazione;

- (b) gli elementi di prova assunti a dimostrazione dell'illecito;
 - (c) i motivi del provvedimento;
 - (d) l'importo della penale deliberata.
- 28.2. Contro le decisioni assunte dal CdA in materia di provvedimenti disciplinari è ammesso, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, il ricorso all'Arbitrato secondo le disposizioni previste dall'art. 48 dello Statuto. Il giudizio arbitrale sarà rituale e la decisione verrà pronunciata secondo diritto.
- 28.3. Il versamento delle sanzioni pecuniarie e delle penali previste nel presente Regolamento, nonché il pagamento dei danni subiti dalla Cooperativa dovrà essere effettuato dal socio contravventore entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione o dall'intervenuta definizione del Procedimento Arbitrale. In difetto, la Cooperativa sarà autorizzata a trattenerle d'ufficio dalle spettanze dovute al Socio Cooperatore a qualsiasi titolo.
- 28.4. Viene demandata alle decisioni del CdA, in accordo col Collegio Sindacale e col Revisore contabile, la destinazione in bilancio delle sanzioni e del risarcimento dei danni.

TITOLO DECIMO

Disposizioni finali

Art. 29 – Nuovi Soci: Aumenti di Capitale e Versamenti Perequativi

29.1. Versamenti Perequativi

Con decorrenza dal 1 gennaio 2025, i Soci Cooperatori ammessi ed iscritti al Libro dei Soci della Cooperativa successivamente al 31 dicembre 2024 (di seguito, i **“Nuovi Soci Dal 2025”**) saranno tenuti ad effettuare una serie di versamenti in denaro perequativi annuali (di seguito, i **“Versamenti Nuovi Soci Dal 2025”**) a favore della Cooperativa per un numero di annualità, ricomprese nel periodo “dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di iscrizione al Libro dei Soci” (il **“Periodo di Perequazione”**), nel corso delle quali i Soci Cooperatori pre-esistenti hanno effettuato versamenti a titolo di aumento di capitale proporzionati ai Conferimenti Annuali (come infra definiti) o Versamenti Perequativi.

I Versamenti Perequativi saranno effettuati dai Nuovi Soci in occasione della liquidazione del saldo del Prezzo di Liquidazione (come definito nello Statuto) dei conferimenti di latte vaccino da essi effettuati nell'esercizio precedente (di seguito, i **“Conferimenti Annuali”**), entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti dal CdA. Tali Versamenti Perequativi annuali saranno di importo corrispondente ad un centesimo di euro per ciascun chilogrammo di latte oggetto dei Conferimenti Annuali.

L'obbligo di effettuare i Versamenti Perequativi potrà essere assolto, in tutto o in parte, mediante ritenuta/e diretta/e che la Cooperativa avrà diritto di effettuare all'atto del/i pagamento/i (i) del Prezzo di Liquidazione e/o (ii) degli acconti del prezzo del latte bovino oggetto dei Conferimenti Annuali o di conferimenti effettuati nell'esercizio in corso all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

I Versamenti Nuovi Soci Dal 2025 saranno imputati, secondo quanto sarà stabilito dal CdA all'atto dell'ammissione dei Nuovi Soci Dal 2025: (i) alla liberazione di nuove quote di capitale sottoscritte (di seguito, **“Versamenti AumCap Nuovi Soci Dal 2025”**) fino

all'importo massimo di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e, per l'eccedenza, (ii) alimenteranno una speciale riserva disponibile del patrimonio sociale distintamente iscritta tra le voci di Patrimonio Netto del bilancio della Cooperativa (di seguito, "**Riserva Perequativa**"), contabilizzata con riferimento alla presente disposizione regolamentare.

La Riserva Perequativa potrà essere utilizzata solo in base a deliberazione validamente assunta dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di cui al punto 34.4. dell'art. 34 dello Statuto.

29.2. Disposizione transitoria

I Nuovi Soci ammessi ed iscritti al Libro dei Soci della Cooperativa nel periodo "dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2024" (di seguito, i "**Nuovi Soci 2010-2024**") che alla data del 31 dicembre 2024 avevano l'obbligo - previsto dal previgente testo dell'art. 31 di questo Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2020 - di sottoscrivere annualmente, in occasione della liquidazione dei saldo del Prezzo di Liquidazione dei Conferimenti Annuali, aumenti del capitale sociale, versando un importo proporzionale pari ad un centesimo di euro per ciascun chilogrammo di latte oggetto dei Conferimenti Annuali (di seguito, i "**Versamenti AumCap Nuovi Soci 2010-2024**"), restano soggetti a tale obbligo.

Il CdA è autorizzato a risolvere le sottoscrizioni e restituire ai Soci, ove lo ritenga opportuno, i Versamenti AumCap effettuati nel 2023 ai sensi della delibera dell'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2023, non osservata da tutti i Soci.

29.3. Facoltà del CdA

Qualora si verificassero condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, tali da determinare significative contrazioni del Prezzo di Liquidazione, il CdA potrà concedere ai Nuovi Soci Dal 2025 e/o ai Nuovi Soci 2010-2024 maggiori termini e/o dilazioni per l'effettuazione dei Versamenti Perequativi e/o dei Versamenti AumCap Nuovi Soci Dal 2025 e/o dei Versamenti AumCap Nuovi Soci 2010-2024, così da evitare difficoltà finanziarie per i Soci.

Art. 30 - Controversie

30.1. Per la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 47 e seguenti dello Statuto.

Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento e delle sue modificazioni

31.1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o del CdA.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Cooperativa <https://www.caseificiobarbarano.it/>.